

Milano, 15 dicembre 2021

**Oggetto: Proroga al 31.12.2022 delle condizioni di servizio previste dall'Accordo di Programma
ANCI-CDCNPA ai Sottoscrittori di CdR Comunali iscritti al servizio di raccolta coordinato dal
CDCNPA**

Egregio Sottoscrittore,

con la presente intendiamo informarvi di quanto segue, anche in nome e per conto dei Sistemi collettivi ed individuali aderenti al CDCNPA (i "Sistemi").

Come Vi è già noto, tra CDCNPA e ANCI in data 7.7.2016 è stato sottoscritto un Accordo di Programma ("l'Accordo di Programma") con il quale sono stati, tra l'altro, disciplinati il ristoro dei costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai sottoscrittori (i "Sottoscrittori") delle Convenzioni di cui agli Allegati 1 e 3 del predetto Accordo di Programma (le "Convenzioni") e per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti, nonché il corrispettivo funzionale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori; detto ultimo corrispettivo tiene conto anche del livello incrementale della raccolta di pile e accumulatori rispetto all'anno precedente (si veda art. 8 dell' Accordo di Programma, LIVELLI DI SERVIZIO, CORRISPETTIVI E MODALITA' DI RISTORO).

L'Accordo di Programma, successivamente alla scadenza prevista del 1° maggio 2019 è stato successivamente prorogato sino al 30 aprile 2020 e nuovamente sino al 31.12.2020 e poi al 31.12.2021. Tuttavia, in forza degli obblighi gravanti sui produttori (e quindi sui Sistemi) ai sensi del D. Lgs. 188/2008, anche in assenza del predetto Accordo di Programma o di sottoscrizione delle allegate *Convenzioni* i Sistemi sono comunque tenuti al ritiro delle pile e degli accumulatori conferite presso i Centri di Raccolta iscritti al portale del CDCNPA.

In considerazione del buon esito ottenuto, in termini di raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, grazie ai meccanismi incentivanti previsti nell'Accordo di Programma e nelle Convenzioni in essere, è intenzione dei produttori, per il tramite dei Sistemi di cui si avvalgono, continuare unilateralmente a riconoscere ai *Sottoscrittori* delle *Convenzioni* il ristoro dei costi e i corrispettivi di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma (i "*Benefici*"), così come determinati e disciplinati ai sensi di detto articolo 8.

Alla luce di quanto sopra, il CDCNPA, in nome e per conto dei Sistemi ad esso aderenti, con la presente comunicazione intende confermare il proprio impegno a continuare a riconoscere a tutti i *Sottoscrittori* delle vigenti *Convenzioni* la piena applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di Programma medesimo, e quindi il riconoscimento dei *Benefici* in esso previsti, al ricorrere delle condizioni stabilite nel medesimo art. 8.

L'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di Programma e il riconoscimento dei *Benefici* in esso previsti troveranno applicazione fino alla data di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma, e comunque non oltre la data del **31.12.2022**, salva la possibilità di recesso anticipato da parte del CDCNPA, in nome e per conto dei Sistemi ad esso aderenti, con preavviso da inviarsi per iscritto almeno 30 giorni prima dell'efficacia del recesso.

I *Sottoscrittori* potranno confermare la loro accettazione della presente proposta con una delle seguenti modalità:

- 1) Mediante accettazione espressa, inviando una PEC al seguente indirizzo: cdcnpa@legalmail.it, in cui venga dichiarata la volontà di accettare quanto indicato nella presente comunicazione;

- 2) Continuando a dare esecuzione alle *Convenzioni* vigenti alla data odierna (accettazione ai sensi dell'art. 1327 CC, comma 1¹);

Si precisa inoltre che, in considerazione delle previsioni di cui all'art. 1333 del C.C.², la presente proposta si riterrà altresì accettata qualora non pervenga un espresso rifiuto da parte del *Sottoscrittore* entro la data del **01.02.2022**.

Si precisa infine che qualora sia in vigore tra le parti anche una *Convenzione* per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili di cui all'Allegato 5 dell'Accordo di Programma (la *Convenzione per lo svolgimento delle attività di logistica*), fino al momento in cui i *Sottoscrittori* continueranno ad effettuare il servizio secondo le modalità indicate all'art. 3 della *Convenzione per lo svolgimento delle attività di logistica*, i Sistemi continueranno ad applicare, fino alla data di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma, e comunque non oltre la data del **31.12.2022**, i corrispettivi previsti dall'Accordo di Programma ANCI-CDCNPA del 7.7.2016.

Distinti saluti

Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

¹ In base al quale *Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.*

² In base al quale *La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.*

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso